



Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/14583 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento n. 2302/DDA/AM).

Con istanza DDA/14583, pervenuta in data 4 giugno 2025 (prot. n. DDA/0000830), è stata segnalata dall'avv. <omissis>, in qualità di legale rappresentante della società Digital Infobiz LLC, la presenza, sul sito *internet* <https://cheapforexea.com>, alla pagina <https://cheapforexea.com/product/titany-x-prop-ea/di> un'opera di carattere *software* dal titolo "Titany X" diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che, alla pagina *internet* sopra indicata, è effettivamente presente la riproduzione dell'opera *software* indicata, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo email cheapforexea@gmail.com, risulta registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica support@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società VEESP SIA, con sede in Tirgonu 17, Liepaja, Lettonia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@veesp.com - noc@veesp.com - alexiff@gmail.com. Alla medesima società appaiono riconducibili server impiegati localizzati a Riga, Lettonia

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/14583", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/14583**” all'Ufficio diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionaria responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **23 luglio 2025**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore